



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante “*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*”;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** in particolare l’art. 68 bis del citato d.lgs. n. 334/2000, introdotto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, in relazione alle vacanze di organico registrabili alla data del 30 giugno 2019, il numero dei posti disponibili ai fini dei relativi scrutini di promozione con decorrenza 1° luglio 2019 è individuato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;
- CONSIDERATO** che le vacanze formalmente registrabili tengono conto anche del collocamento in disponibilità dei dirigenti, disposto a norma dell’art. 64 del citato d.lgs. n. 334/2000, secondo il quale il dirigente collocato in tale posizione non occupa un posto nel relativo ruolo di appartenenza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONSIDERATO tuttavia che le vacanze generate dall'istituto della disponibilità hanno carattere del tutto temporaneo, essendo state disposte, nella fase di gestione più recente, per governare la posizione dei dirigenti che in assenza di una specifica collocazione funzionale sulla base dell'attuale assetto organizzativo, andranno successivamente ad occupare posizioni invece previste nel progetto di riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in corso di attuazione;

CONSIDERATO che non appena saranno approvati gli atti ordinativi attuativi del progetto, i dirigenti attualmente collocati in disponibilità che acquisiranno la specifica posizione funzionale dovranno fare rientro nei ruoli di appartenenza;

CONSIDERATO che tale situazione potrebbe portare ad avere posizioni sovranumerarie rispetto al ruolo di appartenenza, senza copertura normativa alcuna;

RITENUTO quindi che, ai fini della determinazione dei posti da mettere a scrutinio, non si possa prescindere, in ossequio al principio del buon andamento e funzionalità dell'Amministrazione, dal tenere conto del carattere assolutamente contingente della situazione organica determinatasi per effetto della particolare e specifica metodica di utilizzo dell'istituto della disponibilità sopra esposta;

RILEVATO quindi che le vacanze totali registrabili al 30 giugno 2019 sono determinate essenzialmente dalla surrichiamata gestione di necessità, ma che, nella normalizzazione dell'impiego delle posizioni funzionali dirigenziali, sarebbero da imputare, correttamente, al secondo semestre dell'anno in questione;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno non avvalersi per intero della aliquota di posti che risultano vacanti per effetto delle posizioni di disponibilità dei dirigenti, disposte ai sensi dell'art. 64 del citato d.lgs. n. 334/2000;

RITENUTO di riservare almeno parte dei posti resi vacanti dalle disponibilità in atto per successivi scrutini di promozione, così da ricondurre la determinazione delle vacanze ad un quadro di corretta e razionale gestione organizzativo-funzionale;

D E C R E T A

Art. 1

Per la carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in relazione alle vacanze di organico registrabili alla data del 30 giugno 2019, il numero dei posti disponibili ai fini dei relativi scrutini di promozione con decorrenza 1° luglio 2019, è così determinato:

- promozione alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza 1° luglio 2019, posti disponibili: 16;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- promozione alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° luglio 2019, posti disponibili: 30.

Art. 2

Per la carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, in relazione alle vacanze di organico registrabili alla data del 30 giugno 2019, il numero dei posti disponibili ai fini dei relativi scrutini di promozione con decorrenza 1° luglio 2019, è così determinato:

- promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico ingegnere con decorrenza 1° luglio 2019, posti disponibili: 1;
- promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico biologo con decorrenza 1° luglio 2019, posti disponibili: 1;
- promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico ingegnere con decorrenza 1° luglio 2019, posti disponibili: 2;
- promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico biologo con decorrenza 1° luglio 2019, posti disponibili: 1.

Art. 3

Per la carriera dei medici della Polizia di Stato, in relazione alle vacanze di organico registrabili alla data del 30 giugno 2019, il numero dei posti disponibili ai fini dei relativi scrutini di promozione con decorrenza 1° luglio 2019, è così determinato:

- promozione alla qualifica di primo dirigente medico con decorrenza 1° luglio 2019, posti disponibili: 3.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento o della sua notificazione o comunicazione all'interessato, o, se anteriore, dalla data in cui questi risulti averne avuta piena conoscenza.

Roma, 22 LUG. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli